DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 giugno 2022, n. 228

CHARISMA COOP. SOC. ONLUS - PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per riqualificazione, ai sensi dell'art. 7 bis della LR n. 53/2017, presentata dal Comune di Giovinazzo per una RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di tipo A di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di n. 30 posti letto, denominata "Chicco di Frumento", sita nel Comune di Giovinazzo, alla Via Framarino n°2. - ASL BA

#### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale; **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019,n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta";

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 "Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento" è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. all'art. 29 ha previsto l'approvazione del regolamento che determini:

- 1) il fabbisogno regionale di RSA non autosufficienti;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

L'art. 12 "Norme transitorie" - punto 12.1 "Disposizioni transitorie" del RR n. 4/2019 prevede che la giunta regionale, entro 60 giorni dalla rispettiva entrata in vigore, approvi un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 (ovvero dei posti letto di strutture già autorizzate al funzionamento ai sensi dell'ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che possono accedere ad autorizzazione all'esercizio anche se in esubero rispetto ai posti previsti da fabbisogno, nello specifico le RSSA ex art. 66). Rientrano nel fabbisogno di autorizzazione all'esercizio, anche se in esubero, i posti letto di strutture ammesse a finanziamento con fondi FESR o con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione presentata entro una certa data.

In particolare, tra i posti letto rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019 sono comprese, tra le altre strutture, "i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di qualificazione in RSA di mantenimento".

Infatti, in riferimento alle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., d'ora innanzi RSAA, la legge regionale n. 18/2018, all'art. 6 ha integrato la L.R. n. 53/2017 relativa alla RSA per soggetti non autosufficienti, prevedendo quanto segue:

Art. 6 - Integrazioni alla I.r. 53/2017

1. Alla l.r. 53/2017, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente: Art. 7 bis.

Norma transitoria finale

1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto."

La predetta legge regionale ha previsto la possibilità per le RSAA sociali di qualificarsi in RSA sociosanitarie manifestando tale volontà entro un arco temporale definito.

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è coinciso con il giorno 23/04/2019.

Con DGR 2 maggio 2019 n. 793 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento" sono state indicate le procedure per la corretta presentazione delle istanze e, contestualmente, è stata approvata la modulistica da utilizzare per la formalizzazione delle istanze alle RSAA che hanno manifestato la volontà di qualificarsi in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti.

La successiva legge regionale 7 luglio 2020, n. 18, art. 2 ha sostituito l'art. 7-bis della LR n. 53/2017. Il novellato art. 7-bis prevede:

"Art. 7 bis. Norma Transitoria finale

**1. Le RSAA di cui all'articolo 67** del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle

donne e degli uomini di Puglia), entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio- assistenziale."

- 2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l'articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale
- 3. Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.
- 4. Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.
- 5. La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'articolo 67 del r.r. 4/2007. Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge."

Pertanto, la LR n. 18/2020 ha riaperto i termini per le RSAA sociali di manifestare la volontà di qualificarsi in RSA sociosanitarie.

Con DGR 522 del 29/03/2021 pubblicata sul Burp n. 51 del 09/04/2021, la Regione ha approvato l'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 entro i termini previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che sono ammesse alle procedure di qualificazione.

In tale elenco veniva inclusa anche la società Chàrisma Coop. Soc. Onlus autorizzata al funzionamento ex art 67 del RR n. 4/2007 con DD n. 443 del 14/12/2017 per aver presentato l'istanza di qualificazione entro i termini di validità della presentazione delle istanze (I periodo di validità).

Con il predetto provvedimento la Giunta Regionale ha stabilito altresì:

• Che "le RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019, elencate nell'allegato A, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 9/2017 devono inoltrare al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all'istanza. Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP;

• Di "modificare la DGR n. 793/2019 nella parte in cui prevede i requisiti strutturali da possedersi da parte delle RSAA nella fase di qualificazione in RSA, ovvero di prevedere che tali strutture possono optare tanto per il possesso dei requisiti strutturali del RR n. 4/2019 tanto dei requisiti strutturali del RR n. 4/2007 ( requisiti comuni di cui all'art. 36 e specifici di cui all'art. 67);"

In ottemperanza a tale previsione, con pec del 14/05/2021, acquisita al prot. n. AOO183/0009192 del 7/06/2021 di questo Ente, il Comune di Giovinazzo inoltrava istanza formulata secondo il modello di domanda REA Trasf 3 allegato alla D.G.R n. 793 del 2019 presentata dalla Sig.ra Maria Luigia Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Charisma Coop. Soc. Onlus –PI 08052350728 - con sede in Giovinazzo (Ba) alla Via Framarino n°2. Con tale istanza la società Charisma Coop. Soc. Onlus chiedeva l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della RSAA ex art 67 del RR n. 4/2007 ubicata nel Comune di Giovinazzo alla Via Framarino n°2 in una Rsa non autosufficienti, denominata "Chicco di Frumento" con dotazione di n.30 posti letto relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

• RSA di mantenimento anziani - tipo A- RR. n. 4/2019 con dotazione di n.30 posti letto pari a n.2 nuclei.

## All'istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n.4/2019 (allegato REA – Trasf. 3 alla D.G.R. n. 793/2019);
- Nota prot. n.8212 del 13.05.2021 del Comune di Giovinazzo avente ad oggetto "Istanza di qualificazione in RSA di mantenimento ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento Regionale n. 4 del 21.01.2019 in ossequio a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 522 del 29/3/2021";
- Nota prot. n. 8197/2021 del 13/05/2021 ad oggetto "Cooperativa Sociale Charisma O.n.L.u.S. RSA "Chicco di Frumento". Riscontro Vs. nota prot. 3052 del 21/02/2020" nella quale il delegato alle funzioni dirigenziali dell'Assessorato Urbanistica L.L.P.P. Ambiente e Suap Settore 3° Gestione del Territorio Servizi Urbanistica Sue- L- L.P.P. Ambiente e Suap- "attesta che la struttura in oggetto è agibile, giusta Segnalazione Certificata per l'Agibilità (...)";
- Nota prot. n. 074.2021 del 26.04.2021 della società Charisma Coop. Sociale O.n.l.u.s ad oggetto "Ri-trasmissione dell'istanza di qualificazione in RSA di mantenimento ex r.r. n.4/2019 sulla base del modulo predisposto con D.G.R. n. 793/2019, in ossequio a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 522 del 29 marzo 2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 51 del 9 aprile 2021, in relazione alle RSAA ex art. 67 r.r. n. 4/2007 ammesse alle procedure di qualificazione ex art. 7 bis l.r.n. 53/2017 (Allegato A della D.G.R. n.522/2021)"
- Nota del 1.03.2019 della società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s ad oggetto "Istanza di riqualificazione in RSA di mantenimento Ex art. 7 bis L.R. n.53/2017 E 9, co.3, lett. H, R.R. N.4/2019":
- Determinazione n. 443 del 14.12.2017 ad oggetto "Autorizzazione al funzionamento della Residenza Socio-Assistenziale, "Chicco di Frumento", gestito dalla Cooperativa Sociale Onlus Chàrisma. Codice praticaY1T4JA";
- Documento di identità del legale rappresentante della società;
- Contratto di locazione commerciale del 16/11/2017 Registrato a Trani il 16/11/2017 al n. 3539
   Serie 35 ("La locazione avrà la durata di anni 6 (SEI), con inizio dal 01/12/2017 e fine 30/11/2023 con possesso dell'immobile dalla data di sottoscrizione del presente contratto");
- Allegato "A"- allegato all'atto registrato in data 16/11/2017 al n. 3539 Serie 35;
- Relazione tecnico descrittiva per la realizzazione di un centro diurno per disabili;
- Elaborato planimetrico del piano primo e del piano rialzato;
- Segnalazione Certificata per l'agibilità;
- Ricevute di spedizione a mezzo pec del 1/03/2019 relative all'istanza di riqualificazione in Rsa di mantenimento in RSA di mantenimento ex art 7 bis LR n. 53/2017s.

Con specifico riferimento alla verifica dei requisiti strutturali si rileva preliminarmente che l'istante ha dichiarato di volersi avvalere di quanto stabilito dall'art 7-bis della LR 53 /2017 (come novellato dall'art 2 della LR 18/2020) laddove prevede che "Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi"

Alla luce della predetta disposizione all'esito della verifica effettuata circa il rispetto da parte della struttura dei requisiti strutturali di cui all'art 67 del RR 4 del 2007 a tenore del quale il modulo abitativo deve prevedere camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte" individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico assistito per la non autosufficienza; La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori. La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza"

si rileva che la struttura possiede i requisiti suddetti.

### Tanto considerato

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, dell'art. 7- bis della L.R. n. 53/2017 e della DGR n. 522/2021 al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Giovinazzo in relazione all'istanza della società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s – PI 08052350728 - con sede legale in Giovinazzo (Ba) alla Via Framarino n°2 per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007, autorizzata per n. 30 posti con DD n. 443 del 14/12/2017 del Comune di Giovinazzo, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di 30 posti letto di RSA mantenimento anziani - tipo A di cui al RR n.4/2019, denominata "Chicco di Frumento" da realizzarsi nel Comune di Giovinazzo, in Via Framarino n°2 e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s PI 08052350728 e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata allo scrivente Servizio via pec in data 14/05/2021 ed acquisita al prot. n. AOO183/0009192 del 7/06/2021 di questo Ente, ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dall'art 67 del RR n. 4/2007;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Giovinazzo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività

dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.

- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di RSA di mantenimento anziani tipo A, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

# VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
   Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità Assistenza Sociosanitaria;

### DETERMINA

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e della DGR n. 522/2021 al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Giovinazzo in relazione all'istanza della società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s – PI 08052350728 - con sede legale in Giovinazzo (Ba) alla Via Framarino n°2 per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007, autorizzata per n. 30 posti con DD n. 443 del 14/12/2017 del Comune di Giovinazzo, in una RSA per

soggetti non autosufficienti con dotazione di 30 posti letto di RSA mantenimento anziani - tipo A di cui al RR n.4/2019, denominata "Chicco di Frumento" da realizzarsi nel Comune di Giovinazzo, in Via Framarino n°2 e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s PI 08052350728 e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata allo scrivente Servizio via pec in data 14/05/2021 ed acquisita al prot. n. AOO183/0009192 del 7/06/2021 di questo Ente, ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dall'art 67 del RR n. 4/2007;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Giovinazzo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s alla Regione Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti letto di RSA di mantenimento anziani tipo A, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Comune di Giovinazzo (servizisociali@pec.comune.giovinazzo.ba.it);
  - alla società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s (charismaonlus@legalmail.it)

## Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Mauro Nicastro)